COMUNE DI OZEGNA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 15-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 DETERMINATE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024 - 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di maggio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta Pubblica di Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Pozzo Federico	**Vice Sindaco**	**Presente**
Graziano Giovanni Agostino	**Consigliere**	**Presente**
Agostini Monica	**Consigliere**	**Presente**
Germano Bruno	**Consigliere**	**Presente**
Tarabolino Riccardo	**Consigliere**	**Assente**
Scalese Gianfranco	**Consigliere**	**Presente**
Cortese Armanda	**Consigliere**	**Presente**
Coco Andrea	**Consigliere**	**Presente**
Gallo Lassere Lara	**Consigliere**	**Assente**
Morutto Arianna	**Consigliere**	**Presente**

Totale Presenti 8, Assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Bovenzi Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Graziano Giovanni Agostino nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 DETERMINATE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024 - 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 DEL 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani",
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'emendamento al D.L. 14 marzo 2025 n. 25, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, il quale prevede che «per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025.»;

RITENUTO tuttavia opportuno, nelle more dell'eventuale approvazione definitiva di tale emendamento, approvare le tariffe della TARI 2025 entro il termine del 30 aprile 2025, in modo tale da rendere immediatamente operativa la riscossione della TARI 2025, riservando il possibile aggiornamento delle tariffe entro il termine differito;

CONSIDERATO che il Comune di OZEGNA ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 con atto n. 10 in data 26/02/2025;

RICHIAMATO il Piano Finanziario, **allegato "A"** alla presente deliberazione, come validato dalla competente dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, come da deliberazione di presa d'atto del PEF 2024_2025 effettuata con C.C. n. 24 del 23.04.2024;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato come deliberato dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1, a e UR2, a), che riguardano:$UR1$, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno; $UR2$, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi istituti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata UR3,a), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa UR3,a dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso bonus sociale;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate UR1,a e UR2,a UR3,a – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata UR3,a non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione,

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (Allegato "B") alla presente delibera;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
1° rata: 30/06/2025
2° rata: 30/09/2025
3° rata: 30/11/2025
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025;

TUTTO CIÒ premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile;

La votazione resa in forma palese dà il seguente risultato:

Presenti n. 8
Votanti n. 8 Voti favorevoli n. 8 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, il PEF 2024/2025 trasmesso e validato dall'ETC sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. DI CONFERMARE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante
superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti;
superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, superiore a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti; Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita

dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di mantenere per l'anno 2024 le seguenti riduzioni delle tariffe TARI, a vantaggio delle categorie che dovranno sostenere i maggiori aumenti della tassa: riduzione del 40% per le utenze che ricadono nelle categorie 16, 17, 20;

-di mantenere, ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale della Tassa Rifiuti, la riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze domestiche che praticano un sistema di autocompostaggio o compostaggio domestico, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati sull'apposito regolamento.

4. DI DARE ATTO CHE con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

5. DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%.

6. DI DARE ATTO, inoltre, che anche nell'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10 per utenza per anno $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 per utenza per anno $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

7. DI STABILIRE che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata UR3,a, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza.

8. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
   1° rata: 30/06/2025
   2° rata: 30/09/2025
   3° rata: 30/11/2025
   con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025.

9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente stante l'urgenza:

Presenti n. 8
Votanti n. 8 Voti favorevoli n. 8 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
In originali firmati.

IL Presidente	IL Segretario Comunale
F.to Graziano Giovanni Agostino	F.to Dott. Bovenzi Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione nr. 15 è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-05-2025 al 04-06-2025, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267/2000 e s.m.i.

Reg. Pubblicazione numero 203

Ozegna, lì 20-05-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Bovenzi Umberto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 15-05-2025 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

  art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Ozegna, lì 20-05-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Umberto Bovenzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ozegna, lì 20-05-2025

IL Segretario Comunale
(Dott. Bovenzi Umberto)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geranio Daniela in qualità di Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole. Ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 08-05-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Daniela Geranio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Geranio Daniela in qualità di Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole. Ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 08-05-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Daniela Geranio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Geranio Daniela in qualità di Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole. Ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 08-05-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Daniela Geranio

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,57992	**0,48713**	0,60	466,35510	0,31080	**86,96590**
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,57992	**0,56832**	1,40	466,35510	0,31080	**202,92043**
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,57992	**0,62631**	1,80	466,35510	0,31080	**260,89770**
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,57992	**0,67271**	2,20	466,35510	0,31080	**318,87496**
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,57992	**0,71910**	2,90	466,35510	0,31080	**420,33518**
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,57992	**0,75390**	3,40	466,35510	0,31080	**492,80676**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,66719	**0,34027**	4,20	0,28664	**1,20389**
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,66719	**0,53375**	6,55	0,28664	**1,87749**
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,66719	**0,25353**	3,11	0,28664	**0,89145**
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,66719	**0,28689**	3,55	0,28664	**1,01757**
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,66719	**0,71389**	8,79	0,28664	**2,51957**
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,66719	**0,53375**	7,49	0,28664	**2,14693**
107-Case di cura e riposo	1,00	0,66719	**0,66719**	8,19	0,28664	**2,34758**
108-Uffici, agenzie	1,13	0,66719	**0,75392**	9,30	0,28664	**2,66575**
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,66719	**0,36695**	4,50	0,28664	**1,28988**
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,66719	**0,74058**	9,12	0,28664	**2,61416**
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,66719	**1,01413**	12,45	0,28664	**3,56867**
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,66719	**0,69388**	8,50	0,28664	**2,43644**
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,66719	**0,77394**	9,48	0,28664	**2,71735**
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,66719	**0,60714**	7,50	0,28664	**2,14980**
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,66719	**0,72724**	8,92	0,28664	**2,55683**
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,66719	**3,22920**	39,00	0,28664	**11,17896**
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,66719	**2,42857**	29,00	0,28664	**8,31256**
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,66719	**1,17425**	14,00	0,28664	**4,01296**
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,66719	**1,02747**	12,59	0,28664	**3,60880**
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,66719	**4,04317**	49,00	0,28664	**14,04536**
121-Discoteche, night club	1,04	0,66719	**0,69388**	8,56	0,28664	**2,45364**
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,66719	**0,34027**	4,20	0,28664	**1,20389**
123-B&B - Bed and Breakfast	0,70	0,66719	**0,46703**	5,80	0,28664	**1,66251**